



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Circolare n.09 del 20 febbraio 2026

INTRASTAT – NUOVA SOGLIA 2026

Con la Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026 dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM), è stata modificata la soglia per l'obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2-bis (elenchi riepilogativi acquisti intra UE di beni).

Dagli elenchi in scadenza dal 25 febbraio 2026, e quindi con effetto dalle operazioni relative a gennaio 2026, la presentazione dei modelli Intrastat è obbligatoria mensilmente solo per i soggetti per i quali **l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti uguale o superiore a 2.000.000 di euro.**

La nuova soglia sostituisce la precedente pari a 350.000 euro.

Nulla di invariato per quanto concerne il trimestre di riferimento per la verifica: si tratta sempre di un trimestre mobile e quindi la verifica deve essere continua durante l'anno e anche in corso di trimestre.

Esempio: *relativamente alla scadenza del 26/02/2026 per verificare il superamento della soglia si dovranno verificare il 1, 2, 3 e 4 trimestre 2025; se il soggetto in nessuno dei citati quattro trimestri risulterà aver mai superato i 2 milioni di euro trimestrali, non sarà dovuta la presentazione del modello Intrastat di gennaio/primo trimestre 2026.*

La verifica dovrà però continuare per tutti i mesi, anche in corso di trimestre, perché in caso di superamento della soglia (per esempio a febbraio 2026) il soggetto passa da esonerato ad obbligato mensile fin dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata.

Anche la nuova previsione fa riferimento agli acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell'art. 38 D.L. n. 331/1993 che include anche i trasferimenti per esigenze proprie.

Sono escluse in quanto non costituiscono operazioni intracomunitarie:

- i movimenti a scopo di lavorazione con rientro,
- le cessioni/acquisti a destino,
- le forniture di beni che vengono installati, montati o assemblati in Italia dal fornitore comunitario o per suo conto.



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

In generale sono quindi da sottoporre a verifica tutte le operazioni che vengono gestite con il documento contabile TD18 (restano esclusi gli acquisti gestiti con il documento TD19).

La competenza del modello Intrastat può seguire a scelta:

- la tempestiva registrazione IVA nel mese di arrivo della fattura (salvo il caso di autofattura da mettere entro il 15 del mese successivo al termine di 2 mesi, per regolarizzare l'acquisto intracomunitario di beni o servizi, in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore UE entro il 2° mese successivo all'operazione)
- il mese di arrivo fisico dei beni.

Rimangono in ogni caso **invariate** le ulteriori soglie per l'obbligo di invio degli Elenchi Intrastat, ossia:

- cessioni di beni (Intra 1-bis), obbligo mensile al superamento di euro 50.000 nel trimestre;
- servizi ricevuti (Intra 2-quater), soglia confermata ad euro 100.000 a trimestre;
- servizi resi (Intra 1-quater), nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.

Ad oggi per l'omessa, incompleta, inesatta, o irregolare presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni Intra UE, di cui all'art. 50, c. 6, del DL n. 331/1993, l'art. 11, c. 4 del D.Lgs. 471/1997, è prevista una *sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo*, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Non sono sanzionate, al contrario, la correzione dei dati inesatti e l'integrazione di quelli mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, anche a seguito di richiesta della Dogana entro il termine di 30 giorni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Rachele Denegri